

**Risoluzione n. 134/08 del 10 giugno 2008  
per trailer film “REC” su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito il 10 giugno 2008

a conclusione del procedimento prot. n. 44/08, riguardante la trasmissione di un trailer promozionale del film “Rec”, vietato nelle sale ai minori di 14 anni, avvenuta su Italia 1 il 24 febbraio 2008 intorno alle ore 21 all’interno del programma “Candid Camera Show”;

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 28 marzo 2008;

considerato che, come risulta dagli accertamenti (peraltro sulla base delle difese della emittente) protrattisi sino al 13 maggio, la pellicola è stata consegnata al competente ufficio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in data 13 febbraio, che la classificazione è intervenuta con provvedimento solo in data 27 febbraio, peraltro entro i termini prescritti, (per cui non ricorreva neppure l’ipotesi di messa in mora per realizzare il silenzio accoglimento previsto dalla specifica normativa vigente) dà atto, nel caso di specie, della buona fede dell’emittente, di fronte alla richiesta effettuata dal beneficiario della pubblicità, che non può sottrarsi ad eventuali responsabilità anche nei confronti della stessa emittente per aver promosso pubblicità con spezzone di film “destinato a sale cinematografiche” senza avere contezza di ottenere un incontestabile nulla osta di revisione idoneo per l’orario di trasmissione (ciò tanto più in relazione al contenuto del film promosso e al rischio relativo);

ritenuto di segnalare l’opportunità che le emittenti si cautelino nei confronti dei richiedenti pubblicità di film destinati alle sale cinematografiche con eventuali conferme dell’avvenuta revisione prima della messa in onda o con spostamenti di orari a seconda delle ipotesi configurabili, permanendo sempre il rischio;

non può peraltro non rilevare, anche alla luce interpretativa della delibera n. 144 del 29 maggio 2007, che la messa in onda di un trailer (di film espressamente destinato a sale cinematografiche), del resto contenente una breve ma impressionante immagine terrorizzante, è avvenuta senza che il film avesse ottenuto ancora il nulla osta prescritto dalla vigente legislazione e dunque a persistente rischio e pericolo dell’emittente e del richiedente la pubblicità;

ravvisa, nel caso considerato, conferma dell’esigenza cautelare, a tutela dei minori e della stessa emittente volta a volta coinvolta, che la diffusione televisiva di promozione di film destinati alle sale sia condizionata al nulla osta, a carico dell’impresa cinematografica interessata restando la sollecitudine in vista di una classificazione tempestiva;

conferma, nel rilevarne in questa circostanza la mancata osservanza, il quadro normativo vigente richiamato nella citata delibera;

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente  
Dr. Emilio Rossi